



COTRAL
COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SPA

CONTRATTO DI SERVIZIO

La Regione Lazio, CF 80143490581, di seguito denominata "Ente Affidante", in persona dell'Ing. *Bernardo Maria Fabrizio*, nato a Viticuso (FR) il 01/03/1956, Direttore della Direzione Regionale Trasporti, di seguito denominata "Direzione", domiciliato per la carica in Roma, Via del Tintoretto, 432, munito dei necessari poteri;

E

la Compagnia Trasporti Laziali S.p.A. (Cotral S.p.A.), con sede in Roma, Via B. Alimena, 105, CF e partita Iva 06043731006, di seguito denominata "Società", in persona dell'amministratore delegato Ing. *Vincenzo Surace*, nato a Terni il 16/02/1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, dotato dei necessari poteri giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 26.10.2011

Premesso che:

1. la legge regionale n.30/1998 e s.m.i. disciplina le modalità specifiche per la pianificazione, la programmazione e la regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale;
2. con deliberazione della Giunta regionale n.1029 del 05/11/2004 sono stati individuati la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per i cinque bacini di traffico, in cui sono ricompresi i servizi assicurati da Cotral S.p.A.; detti servizi sono stati integrati con provvedimenti autorizzativi dell'Amministrazione regionale;
3. con deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 28.10.2011 si è dato seguito al disposto dell'art. 38 della Legge Regionale n. 31/2009, il quale ha individuato il bacino unico regionale, procedendo all'affidamento in house del servizio di Tpl regionale in favore della Cotral S.p.A., nel rispetto della normativa vigente e dando mandato alla Direzione per la sottoscrizione del presente contratto di servizio;
4. Al fine di garantire la sussistenza del requisito del controllo analogo della Regione Lazio su Cotral S.p.A., nell'Assemblea Straordinaria del 24/05/2011 sono state approvate le necessarie modifiche statutarie, cui l'assetto societario è conforme;

Il Direttore
Dot. Ing. *Bernardo Maria Fabrizio*


5. il contratto di servizio, secondo i requisiti di legge, formalizza i reciproci impegni ed obblighi tra Regione Lazio, nella sua qualità di Ente Affidante, e Cotral S.p.A., quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica, nel rispetto del vincolo di delegazione interorganica proprio del controllo analogo che l'Ente affidante esercita sulla Società, ai sensi del Regolamento all'uopo approvato e che deve intendersi parte integrante del presente contratto;
6. le parti riconoscono la necessità di un adeguamento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria aziendale equilibrata, presupposto indispensabile per una politica della mobilità compatibile con gli obiettivi e i vincoli di economicità programmati, la quale resta all'attualità fortemente influenzata dai recenti interventi normativi di cui al D.L. n. 98/2011 convertito con Legge n. 111/2011 e al D.L. n. 138/2011 convertito con Legge n. 148/2011;
7. l'esigenza di monitoraggio sugli obiettivi fissati nel contratto comporta l'obbligo, per la Società, di dotarsi di strumenti e risorse idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento negli impegni contrattuali.
8. le parti convengono sulla necessità di dar seguito al disposto di cui all'art. 4 bis del D.L. 78/2009 e s.m.i., così come convertito con Legge n. 102/2009, nella parte in cui impone all'Ente Affidante di procedere all'aggiudicazione tramite procedura ad evidenza pubblica di almeno il 10% dei servizi affidati in house, ad un soggetto diverso da quello sul quale si esercita il controllo analogo, così come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale citata;
9. le modalità di definizione ed individuazione dei servizi da aggiudicare ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 78/2009 e s.m.i., e degli aspetti connessi alla gestione dei predetti servizi, ivi compresa la quota di corrispettivo, saranno determinate nell'ambito dello stesso contratto di servizio;
10. la Direzione ha approvato il presente schema di contratto di servizio, ed i relativi allegati, con determina dirigenziale in data 28.10.2011;
11. il Consiglio di Amministrazione della Società ha autorizzato l'Amministratore Delegato a sottoscrivere il presente contratto di servizio, ed i relativi allegati, con propria deliberazione del 26.10.2011;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto
2. Il presente contratto disciplina le prestazioni tra l'Ente Affidante e la Società inerenti la gestione del servizio di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 422/97 e s.m.i., della l.r. 16 luglio 1998, n. 30 e s.m.i., della l.r. 24 dicembre 2008, n. 31 e della l.r. 24 dicembre 2009, n. 31, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 4 Regolamento Comunitario n. 1370/2007.



Il Direttore
Dot. Ing. Bernardo Maria Fabrizio

- 3 Oggetto del presente contratto è lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico regionale che all'attualità risulta descritto nel Programma di Esercizio ("Allegato A1") che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Al raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 21, lett. b), l'Ente affidante procederà all'affidamento di almeno il 10% dei servizi temporaneamente affidati alla Società, ad altro operatore economico individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 4 bis del D.L. 78/2009 e s.m.i., secondo le modalità definite nella predetta intesa.
- 4 Il controllo analogo è disciplinato da apposito Regolamento approvato con Delibera di Giunta Regionale ed è parte integrante del presente contratto.

Art. 2


(Durata)

1. Il presente contratto disciplina la gestione del servizio di trasporto pubblico di competenza regionale a decorrere dalla data della relativa sottoscrizione e per un periodo di 5 anni rinnovabile fino ad ulteriori altri 5 anni, previa verifica da parte della Commissione di cui all'art. 21, del buon andamento della gestione ai sensi della lettera a) del medesimo articolo, da effettuarsi alla scadenza del 3° anno;

Art. 3

(Prestazioni della Società affidataria)

1. La Società gestisce la rete del servizio di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nel rispetto degli obiettivi e delle linee-guida stabilite dalla Direzione regionale, e del Programma di Esercizio, che ne costituisce parte integrante ed inscindibile. La Direzione stabilisce gli standard di servizio qualitativi e quantitativi che la Società deve garantire in esecuzione del presente contratto.
2. Il Programma di Esercizio descrive l'offerta assegnata e suddivisa per direttrici e riporta:
 - a) orari di servizio per ogni corsa in termini di partenza e di arrivo ai capolinea;
 - b) corse giornaliere articolate per tipologia nei diversi periodi dell'anno;
 - c) descrizione degli instradamenti per linea;
 - d) giorni di esercizio annui per ogni stagionalità di esercizio;
 - e) vetture - Km di servizio all'utenza.
- 2bis. Il programma di esercizio registra la consistenza attuale dei servizi e può essere in qualsiasi momento modificato dall'Ente affidante anche in conseguenza della mutata capacità finanziaria.




Il Direttore
Dot. Ing. ~~Samuele Mada Forlino~~

3. Per tale attività la Società all'attualità si avvale della flotta esistente indicata nell'Allegato "B", nel rispetto dei rapporti contrattuali intercorrenti con Cotral Patrimonio S.p.A. Le parti concordano che, in caso di eventi sopravvenuti ed imprevedibili che impongano su alcune tratte l'utilizzo di autobus di tipologia diversa da quella normalmente utilizzata, la Società comunicherà tempestivamente la circostanza all'Ente Affidante, evidenziando eventuali ripercussioni sostanziali sui costi di servizio. Le esigenze di rinnovo della flotta e le modalità per procedere allo stesso saranno definite in apposito accordo di programma da stipularsi tra l'Ente affidante e la società. In tale ambito le parti si danno reciprocamente atto che le Linee Guida del piano industriale già indicano come soluzione operativa per fronteggiare l'inadeguatezza di risorse da destinare al rinnovo del parco rotabile, il ricorso anche ad operazioni di locazione finanziaria. Inoltre le parti si danno atto che la Giunta Regionale con propria deliberazione ha dato atto della volontà di rivedere i rapporti societari ed organizzativi tra Cotral S.p.A. e Cotral Patrimonio S.p.A.
4. Gli autobus a disposizione della Società sono determinati in misura e tipologia sufficiente a coprire il Programma di Esercizio maggiorato della percentuale di vetture di riserva necessarie per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. La Società, nel rispetto delle normative vigenti, si impegna a garantire il buon funzionamento dei beni in esercizio, programma e coordina, sulla scorta delle direttive impartite dalla Direzione, tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi e, in particolare, garantisce:
 - a) la rispondenza del parco autobus a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa relativamente alla carrozzeria ed alle parti meccaniche;
 - b) le revisioni periodiche e/o le modifiche previste dalla legge;
 - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle paline di fermata;
 - d) le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione, implementando ogni forma di innovazione e risparmio;
 - e) l'informazione all'utenza in termini di percorsi ed orari;
 - f) il livello ottimale delle condizioni di sicurezza
6. La Società applica al personale impiegato nell'esercizio del trasporto pubblico locale il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché le disposizioni di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Art. 3 bis
(Diritti di esclusiva)

1. I servizi di trasporto di competenza regionale affidati con Delibera di Giunta n. 578 del 28/10/2011 e oggetto del presente contratto, verranno erogati dalla Società in regime di esclusiva sulla rete, salvo quanto stabilito all'art. 21, lett. b), in ottemperanza al disposto di cui all'art. 4 bis del D.L. 78/2009 e s.m.i.




Il Direttore
Dot. Ing. Saverio Manno Fabbro

Art. 4

(Variazione al Programma di Esercizio)

1. La Direzione può chiedere alla Società variazioni al Programma di Esercizio, per meglio soddisfare gli interessi della collettività, per comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, per la razionalizzazione delle reti a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità, e qualora sopravvengano circostanze nuove, straordinarie o eventi imprevedibili, non contemplati nel presente contratto, nonché dagli effetti derivanti dalle recenti manovre economiche di cui al D.L. n. 98/2011 e s.m.i. e al D.L. n. 138/2011;
2. La Società, per specifiche esigenze mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza o a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità o per comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, può richiedere alla Direzione Regionale parziali variazioni all'organizzazione dei servizi, che dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente Affidante.
3. La Società attua, per esigenze improcrastinabili e imprevedibili, aumenti, decrementi, variazioni di corse, di cui dovrà darne comunicazione entro i 3 giorni lavorativi successivi all'evento, anche a mezzo fax e/o posta elettronica, all'Ente Affidante. La presente disposizione decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto.
4. Le variazioni, valutate ai fini della riduzione o aumento della percorrenza complessiva annua e della conseguente applicazione delle penali, di cui al successivo art. 15, dovranno essere riportate nei report giornalieri e mensili, di cui al successivo art. 9. L'elenco delle variazioni, distinte per tipologia, da riportare nei report è specificato all'art. 9 - comma 2 - lett. b).
5. Le variazioni di cui ai commi precedenti che comportino una riduzione o un aumento della percorrenza complessiva annua in termini di vetture*Km entro il limite massimo del 2% (due per cento) non determineranno variazioni dell'ammontare del corrispettivo di cui all'art. 6.
6. Le variazioni di cui ai commi precedenti che comportino una riduzione o un aumento della percorrenza complessiva annualmente determinata in termini di vetture*Km oltre il limite del 2% (due per cento), determineranno rispettivamente un aumento o una diminuzione percentuale del corrispettivo di cui all'art. 6, limitatamente alla quota che eccede il 2% (due per cento).
7. La Società, qualora venga richiesta una variazione del servizio (sia se proposta dalla Società stessa, sia se richiesta dalla Direzione), dovrà dichiarare se l'insieme delle variazioni comporti il superamento del limite massimo del 2% (due per cento) della percorrenza complessiva annua in termini di vetture*Km. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
8. La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad attuare immediatamente le misure necessarie ad assicurare la continuità del servizio, conseguenti a provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per motivi di forza maggiore.



Il Direttore
Dott. Ing. Giovanni Maria Roberto

9. La Società è tenuta ad informare tempestivamente gli utenti delle variazioni di cui ai precedenti commi, tramite proprio personale e, se trattasi di modifiche persistenti, con avvisi, nei capolinea e negli impianti, nonché tramite il proprio sito web. Entro i 3 giorni lavorativi al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 8, la Società è tenuta a darne comunicazione, anche a mezzo fax e/o posta elettronica, all'Ente Affidante. La presente disposizione decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto.
10. La Società dovrà trasmettere mensilmente alla Direzione, su supporto informatico, l'elenco delle variazioni autorizzate integrative del Programma di Esercizio e delle variazioni persistenti autorizzate e/o in attesa di autorizzazione. Inoltre dovrà trasmettere trimestralmente la previsione chilometrica dell'anno in corso (espressa in vetture*km e in percentuale) rispetto ai dati contrattuali di cui all'art. 6, comma 2, a seguito delle variazioni autorizzate nonché il nuovo Programma di Esercizio, risultante dalle variazioni autorizzate.
11. Le variazioni al Programma di Esercizio, autorizzate successivamente alla stipula del presente contratto, si intendono parte integrante degli obblighi contrattuali. Pertanto, in tutte le disposizioni del presente contratto, per Programma di Esercizio si intende quello risultante dall'allegato "A1" e dalle variazioni ad esso apportate e autorizzate, nel rispetto di quanto convenuto nel presente art. 4.
12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 bis del D.L. 78/2009 e s.m.i., la Società accetta di gestire solo provvisoriamente l'intero servizio di trasporto pubblico di competenza regionale e sino alla concreta individuazione dei servizi che l'Ente affiderà a terzi, ai sensi della norma citata e con le modalità indicate all'art. 21 del presente contratto.

Art. 4 bis


(Affidamento di servizi di trasporto pubblico regionale e locale svolti con modalità diverse)

1. L'Ente affidante nel rispetto delle proprie competenze ha la facoltà, nell'ambito del presente affidamento in house, di affidare alla Società ulteriori servizi di trasporto pubblico regionale e locale ancorché esercitati con modalità diverse da quelle automobilistiche, nonché la gestione di reti ed infrastrutture destinate all'erogazione dei predetti servizi.

Art. 5

(Interruzione dei servizi)

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dalla Società. Le cause di forza maggiore e i provvedimenti delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, comportano l'onere per la Società di erogare il servizio con modalità alternative, salva un'oggettiva impossibilità alla erogazione. In questi ultimi casi, l'esecuzione del servizio deve essere ripristinata al più presto, una volta venute meno le cause ostative.
2. La Società non potrà invocare l'inadempimento di alcuna delle prestazioni dell'Ente Affidante quale causa di sospensione della propria prestazione. In caso di abbandono o sospensione del servizio da parte della Società, la Direzione potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla Società per l'esecuzione del servizio, avvalendosi anche di altre aziende nel rispetto della vigente normativa, con rivalsa sulla Società delle spese sostenute.



Il Direttore
Dot. Ing. ~~Bernardo~~ Mario Fabrizio

3. La Società garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Il servizio non erogato in caso di sciopero sarà valutato come variazione dello stesso ai sensi di quanto previsto nel comma 5 del precedente art. 4, a far data dal 1 Gennaio 2013.
4. Il verificarsi di eventi fortuiti o accidentali e, comunque, non prevedibili, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, non determinano riduzioni del corrispettivo contrattuale, né sono considerate interruzioni di servizio, fino a modifiche nel Programma di Esercizio se persistenti.


Art. 6

(Corrispettivo)

1. Le Parti danno atto che, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento comunitario n. 1370/2007, la determinazione del corrispettivo deve tener conto della natura e portata dei diritti di esclusiva concessi e degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Società, nonché degli oneri di ordine sociale assunti. L'Ente affidante non può corrispondere una compensazione eccessiva. A tal fine i parametri di definizione della compensazione sono determinati in modo tale che la stessa non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto economico e finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio, tenuto conto dei relativi ricavi trattenuti dal gestore, nonché di un profitto ragionevole.
2. L'Ente Affidante, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio prestato dalla Società nel rispetto del presente Contratto riconosce per il primo anno di contratto alla Società stessa l'importo indicato dal comma seguente. Al raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 21, comma secondo, lett. a) e b), il corrispettivo verrà rideterminato secondo le modalità ivi elaborate e nel rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo. In tale ambito le parti procederanno ad una nuova verifica di adeguatezza del corrispettivo anche a seguito degli oneri sociali assunti dalla Società, ivi compreso il trattamento giuridico ed economico del personale.
3. L'Ente Affidante, quale corrispettivo per la prestazione del servizio effettivamente offerto all'utenza e misurato in vetture*Km, liquiderà alla Società l'importo annuo di € 233.000.000,00 = (duecentotrentatremilioni/00), salva la determinazione a conguaglio che sarà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 21 del presente contratto, tenuto conto dell'esternalizzazione dei servizi, degli effetti dell'attuazione delle Linee Guida del piano industriale, nonché degli eventuali ulteriori oneri gravanti sul servizio. Il predetto importo si intende al netto della relativa IVA, dei ricavi derivanti dalle vendite dei titoli di viaggio alle tariffe vigenti, e degli eventuali ricavi derivanti dalla pubblicità e/o altro, ed è articolato come di seguito indicato:


| | |
|----------------------|------------------|
| Vetture * km | 80 500 000 |
| Corrispettivo totale | € 233 000 000,00 |

La misura in vettura*Km, come sopra espressa deve intendersi quale servizio effettivamente offerto all'utenza e quindi ogni necessario collegamento da/alle rimesse, ed i "fuori servizio" resta a carico della Società,



Il Direttore
Dot. Ing. Bernardo Maria Fabrizio

- 3bis. Sebbene non costituisca un livello ottimale di compensazione ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1370/2007, la quantificazione del corrispettivo operata dal comma precedente costituisce un obiettivo da perseguire nell'arco temporale di vigenza del presente contratto. Il corrispettivo sarà determinato annualmente in rapporto al raggiungimento dell'obiettivo indicato tenuto conto dell'andamento dei costi del servizio, nonché del regime dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività
4. Il corrispettivo del presente contratto deve intendersi comprensivo dei contributi inerenti gli adeguamenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (di cui al Protocollo d'intesa del 30/04/2009 sottoscritto dal Ministero dei Trasporti il 14/05/2009), così come disciplinati dalla normativa vigente (commi 295, 296 e 297 dell'Art. della Legge n. 244 del 24/12/2007
5. Il corrispettivo di cui al comma 3 è ripartito in 12 rate relative a ciascun mese dell'anno (con la precisazione che segue per quanto riguarda la rata del mese di dicembre), da pagarsi posticipatamente previa richiesta di pagamento da presentare entro il mese successivo a quello di riferimento. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della Società ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver svolto il servizio come previsto dal Programma d'Esercizio, nel rispetto e nelle condizioni previste dal presente contratto;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto agli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, relativamente al personale dipendente;
 - c) fattura riferita a ciascuno dei periodi di riferimento.
6. Il versamento del corrispettivo sarà effettuato osservando la seguente tempistica su base annua:
- a) le prime undici fatture mensili, oltre Iva, corrispondenti ad 1/12 del corrispettivo annuo e la dodicesima fattura, oltre Iva, corrispondente al 40% di 1/12 del corrispettivo annuo, saranno corrisposte entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento;
 - b) il saldo del 60% dell'importo mensile relativo al dodicesimo mese sarà trattenuto a titolo di garanzia e sarà corrisposto, con l'aggiunta dell'IVA, entro 90 giorni dalla data di presentazione, oltre che della specifica fattura, della documentazione predisposta dalla Società ai sensi degli artt. 9 e 12 e di quanto previsto all'art. 15.
7. Nel caso in cui alla richiesta di pagamento non siano allegati uno o più documenti tra quelli indicati al comma 5, i termini indicati al comma 5 restano sospesi. Il periodo di sospensione non sarà computato nel calcolo degli interessi.
8. Le parti si danno atto che l'importo di cui al comma 3 va annualmente adeguato ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
9. L'Ente affidante, qualora richiesto dalla Società, autorizza a cedere a terzi (il Cessionario), in tutto o in parte, i diritti ad essa spettanti in forza dell'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il diritto di adottare mezzi di tutela dei propri diritti. L'Ente affidante dovrà ricevere una comunicazione in cui viene identificato il Cessionario. L'Ente affidante, alla



Il Direttore
Dot. Ing. Bernardo Maria Fabrizio

ricezione della comunicazione, previo riconoscimento della qualità di Cessionario, dovrà versare allo stesso tutti gli importi dovuti

Art. 7


(Sub affidamento di servizi di trasporto)

1. La Società, previa autorizzazione della Direzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 422/97 e dall'art. 23 della l.r. 30/98 e s.m.i., ha facoltà di procedere al sub affidamento a terzi di quote di servizio di trasporto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. La Società rimane unico responsabile nei confronti della Direzione anche per le quote di servizio concesse a terzi.


Art. 8

(Standard minimi di efficacia/efficienza/qualità)

1. Le parti concordano di identificare gli standard minimi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi attraverso i parametri di seguito indicati:
 - a) Copertura giornaliera (ore di servizio al giorno) min.16 – max.22
 - b) Regolarità del servizio mensile, suddiviso per direttrici:
 - i. (% km effettuati / km programmati) 98 %
 - ii. (% corse effettuate / corse programmate) 98 %
 - c) Pulizia mezzi:
 - i. (% mezzi in uscita sottoposti a pulizia ordinaria giornaliera) 100 %
 - ii. (% mezzi sottoposti a lavaggio completo settimanale) 100 %
 - d) Informazione all'utenza:
 - i. Nodi/capolinea informatizzati entro il 31/3/012 5
 - ii. (capolinea dotati di tabelle orarie) 35
 - e) Affidabilità (% degli autobus disponibili sul totale della flotta gestita) 80 %
2. Le parti concordano nell'assumere i rapporti mensili e giornalieri sull'esercizio prodotti dalla Società affidataria, descritti all'art. 9, quale resoconto sullo stato di fatto del livello quantitativo e qualitativo del servizio erogato.
3. Le parti concordano che, in attesa della definizione del Piano Regionale della Mobilità e della logistica, la quantificazione degli standard minimi, definita nel presente articolo, è coerente con l'assetto del trasporto e della mobilità sostenibile regionale, subordinata al permanere delle attuali condizioni di viabilità e traffico e con la politica tariffaria in vigore alla data di stipula del contratto.




Il Direttore
Dott. Ing. Esemario Maria Fabrizio



Art. 9

(Rapporti sull'esercizio)

1. A far data dalla sottoscrizione del presente contratto, la Società fornisce alla Direzione, su supporto cartaceo e/o informatico, la seguente documentazione:
 - a) Rapporto trimestrale e totale progressivo all'ultimo trimestre di riferimento sull'andamento gestionale, con particolare riferimento alla situazione organizzativa, economica e finanziaria dell'Azienda, in termini di:
 - i. andamento del servizio (indicatori, vetture*Km con grafici, produttività, disponibilità autobus);
 - ii. andamento degli investimenti di propria competenza;
 - iii. velocità commerciale.
 - b) Rapporto giornaliero sull'esercizio dal quale si evinca, per ciascuna direttrice, lo scostamento, positivo o negativo, tra il servizio effettuato rispetto a quello previsto nel Programma di Esercizio, in termini numerici e percentuali, con riferimento al numero di corse e di chilometri di servizio, classificandoli per tipologia di causa: mancanza di personale, disponibilità di mezzi, guasti o incidenti dei mezzi, sciopero, altra motivazione.
 - c) Rapporto mensile sugli standard del servizio di cui all'art. 8, dettagliato a livello giornaliero per gli standard di cui all'art. 8, comma primo, lett. e), suddiviso per direttrici.
 - d) Rapporto mensile, dettagliato a livello giornaliero, in formato elettronico contenente l'elenco delle corse soppresse e/o aggiunte ai sensi dell'art. 4, così come identificate nel Programma d'Esercizio, specificando la tipologia di causa, suddiviso per direttrici.
2. I rapporti di cui al precedente comma dovranno essere trasmessi dalla Società alla Direzione nei seguenti termini:
 - a) per il rapporto gestionale di cui al comma 1 - lett. a), entro il terzo mese successivo al periodo di riferimento, ad eccezione di quello riferito all'ultimo trimestre per il quale si farà riferimento al rendiconto di cui all'art. 12 ;
 - b) per i rapporti giornalieri sull'esercizio di cui al comma 1 - lett. b), raccolti in plico mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento;
 - c) per il rapporto mensile sugli standard del servizio di cui al comma 1 - lett. c), entro il mese successivo a quello di riferimento;
 - d) per i rapporti giornalieri contenenti l'elenco delle corse soppresse e/o aggiunte di cui al comma 1 - lett. d), raccolti in plico mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento.
3. La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti dal presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'art. 15.
4. Le parti concordano che i dati contenuti nei rapporti suddetti rappresentano la situazione di riferimento su cui sono riportate e misurate le prestazioni richieste nel contratto



Il Direttore
Dott. Ing. Bernardo Maria Sabatino

Art. 10


(Carta dei servizi)

- 1 La Società si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni degli utenti
- 2 La Società adotta annualmente e trasmette, entro 3 mesi dall'inizio dell'anno solare, e comunque entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto, la Carta dei servizi, che dovrà essere approvata dalla Direzione. La Carta dei servizi dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia, e in particolare al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/98, relativo al settore dei trasporti ("Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o Carta della mobilità").
- 3 La Direzione regionale Trasporti rileva, entro la fine dell'anno solare, il livello di qualità percepita dall'utenza mediante indagini, effettuata anche tramite società esterna specializzata. Il rapporto annuale di rilevazione ed i risultati saranno valutati attraverso il confronto del livello di qualità percepita dall'utenza con:
 - a) gli obiettivi indicati nella Carta dei servizi dell'anno in corso;
 - b) il livello di qualità percepita dall'utenza, rilevato nell'anno precedente.Detto rapporto sarà oggetto anche di valutazione da parte della Commissione di cui all'art.21 per le funzioni di cui al comma 2, lettera a)
- 4 Il mancato rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.
- 5 Gli oneri e le spese derivanti dalle attività previste dal presente articolo rientrano nel corrispettivo previsto dal presente contratto.

Art. 11

(Politica tariffaria)

1. La Società adotta i livelli tariffari definiti dall'Ente Affidante, in base alla normativa vigente in coerenza con gli obiettivi generali di politica tariffaria nazionale ed in considerazione dell'effettivo miglioramento del livello qualitativo dei servizi.
2. La Società potrà in essere, progressivamente, innovazioni tecnologiche sui sistemi di rilevazione, sicurezza, commercializzazione, controllo e verifica dei titoli di viaggio, sia per aumentare la qualità del servizio alla clientela e sia per incrementare gli introiti della produzione combattendo l'evasione e la contraffazione dei suddetti titoli
3. Per le corse dirette o express su strade statali o su autostrada con fermate intermedie ridotte, la Società può applicare una maggiorazione dei ticket soggetta a preventiva specifica autorizzazione della Direzione.
4. L'importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 4 e 6 del Regolamento comunitario n. 1370/2007.



Il Direttore
Dott. Ing. Bernardo Maria Fabrizio

Art. 12

(Rendiconto tecnico-economico)

1. La Società, a conclusione dell'esercizio, trasmette alla Direzione, sia su supporto cartaceo, che su supporto informatico, il rendiconto annuale sull'andamento gestionale, approvato da parte del Consiglio di Amministrazione. Detta rendicontazione comprende in particolare:
 - a) elenco a consuntivo dei km percorsi in servizio, suddivisi per direttrice, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per gli impianti;
 - b) elenco degli automezzi utilizzati;
 - c) elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;
 - d) descrizione analitica del valore della produzione;
 - e) descrizione analitica dell'ammontare dei costi operativi;
 - f) rapporto ricavi/costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.
2. La rendicontazione deve essere firmata dal rappresentante legale della Società.

Art. 13

(Monitoraggio del servizio erogato)

1. La Direzione può effettuare, anche tramite società esterna, indagini campionarie sulla rete per rilevare dati relativi ai parametri di qualità e quantità del servizio di cui all'art. 8 del presente contratto.
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.

Art. 14

(Vigilanza ed ispezione)


1. Oltre alle prerogative relative al controllo analogo, sono esercitate dalla Direzione le funzioni di alta vigilanza e di ispezione, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 30/98 e s.m.i.

Art. 15

(Penali)

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Il mancato rispetto della regolare esecuzione del Programma di Esercizio, con riferimento al rapporto tra km effettuati e km programmati e/o al rapporto tra numero di corse effettuate e numero di corse programmate (salvo che la riduzione dei km effettuati sia dovuto a sciopero del personale della Società o ad eventi esterni ed imprevedibili), comporta l'applicazione per ogni direttrice e per ogni mese della seguente penale:
 - i. Scostamento dal 2.51% al 3.50%. sanzione di € 10.000,00 (Diecimila/00)
 - ii. Scostamento dal 3.51% al 5.00%. sanzione di € 20.000,00 (Ventimila/00)
 - iii. Scostamento superiore al 5.01%. sanzione di € 50.000,00 (Cinquantamila/00)

La penale è ridotta al 50% se riscontrata in un'unica direttrice.




Il Direttore
Dot. Ing. Bernardo Mario Fabrizio

- 2bis In caso di mancato rispetto sia del rapporto Km percorsi/Km programmati, sia del rapporto corse effettuate/corse programmate, sarà applicata un'unica penale corrispondente alla variazione percentuale maggiore.
3. Qualora non vengano prodotti i report nei tempi previsti ai sensi dell'art. 9 del presente contratto, verranno applicate le seguenti penali:
- i. per ogni report di cui al comma 2 lettera a) sanzione di € 5.000,00 (Cinquemila/00)
 - ii. per ogni report di cui al comma 2 lettera b) sanzione di € 1.000,00 (Mille/00)
 - iii. per ogni report di cui al comma 2 lettera c) sanzione di € 1.000,00 (Mille/00)
 - iv. per ogni report di cui al comma 2 lettera d) sanzione di € 5.000,00 (Cinquemila/00)
4. Il mancato raggiungimento degli standard minimi di cui all'art. 8 comporta l'applicazione di una penale di € 3.000,00 (tremila/00) per ogni singolo parametro, ad eccezione degli standard di cui al comma 1 lett. b), sanzionabili ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Con riferimento alla Carta dei servizi, di cui all'art. 10:
- i. La mancata adozione della Carta dei Servizi comporta l'applicazione di una penale di € 50.000,00 (Cinquantamila/00);
 - ii. La ritardata adozione o la mancata trasmissione nei termini previsti dall'art. 10 comporta l'applicazione di una penale di € 25.000,00 (Venticinquemila/00);
 - iii. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 10 comporta l'applicazione di una penale di € 50.000,00 (Cinquantamila/00).
6. Oltre alla penale applicabile di cui al comma 2 del presente articolo, qualora la percorrenza complessiva annua in termini di vetture*Km subisca una riduzione superiore al 2%, il corrispettivo subirà una pari riduzione percentuale, limitatamente alla quota che eccede il 2%.
7. La ritardata trasmissione del report mensile, nei termini previsti dal comma 3 del successivo art. 15 bis, comporta l'applicazione di una penale di € 1.000,00 (mille/00), per ogni mese di ritardo.
- La mancata trasmissione del report mensile, dopo l'anno di riferimento, comporta l'applicazione di una ulteriore penale di € 20.000,00 (ventimila/00).
8. L'ammontare delle penali di cui al presente articolo, sarà dedotta dalla rata di saldo di cui al comma 5, lett. b) dell'art. 6 del presente contratto e, in caso di sua incapienza, dalla rata del corrispettivo immediatamente successiva, ovvero, a richiesta della Direzione, sarà versato dalla Società entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, con emissione da parte della Società stessa della relativa nota di credito.
9. La Direzione darà comunicazione alla Società, entro il terzo mese successivo all'anno di esercizio di riferimento, e limitatamente alle penali già determinabili, degli importi relativi alle penali applicabili.

ART. 15 bis

(Reclami)

1. Ferma la prassi attualmente osservata, la Società, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto, si impegna a fornire agli utenti una risposta circostanziata su ogni richiesta di chiarimenti o reclami ricevuti in forma scritta



- (lettera, fax, e-mail), entro 30 giorni dalla ricezione, inviando copia del reclamo e della risposta alla Direzione. La Società si impegna, altresì, ad assicurare la "tracciabilità" del reclamo all'utente che ne faccia richiesta.
2. Per le segnalazioni dell'utenza indirizzate alla Direzione, la Società si impegna a fornire i dati in suo possesso con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte della Direzione.
 3. La Società trasmette alla Direzione, entro il mese successivo, un report mensile sulla gestione dei reclami da cui si evinca la data in cui ciascun reclamo è pervenuto, la data della risposta e il contenuto sintetico della stessa. Tale report deve essere coerente con i fattori di qualità previsti dal presente contratto di servizio e dalla Carta dei servizi.

Art. 15 ter

(Cooperazione con le Associazioni dei consumatori e dei pendolari)

1. La Direzione si impegna a consultare le Associazioni dei consumatori e dei pendolari maggiormente rappresentative, e a riunire le parti almeno 2 volte l'anno, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La Società si impegna ad acquisire i dati necessari, nonché a fornire, nel corso e a seguito degli incontri concordati, i chiarimenti richiesti che si rendessero necessari in merito agli eventuali disservizi verificatisi.

Art. 16

(Cauzione ed altre forme di garanzia)

1. Le parti si danno atto che, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società con la sottoscrizione del presente contratto, hanno concordato nel precedente articolo 6, comma 6, lett. b), che la somma pari al 60% dell'importo mensile relativo al dodicesimo mese di ogni annualità contrattuale sarà trattenuto dall'Ente Affidante a titolo di garanzia e svincolato nel rispetto di quanto convenuto nel suddetto articolo 6, comma 6, lett. b).

Art. 17


(Responsabilità e copertura assicurativa)

1. Oltre le responsabilità e le obbligazioni coperture assicurative, previste dalla normativa vigente in materia, la Società è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'Ente Affidante, al personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto, ai trasportati e ai terzi in genere.
2. La Società assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone e solleva l'Ente Affidante da ogni conseguente azione.

Art. 18

(Risoluzione del contratto)

1. Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del servizio disciplinati dall'art. 21 della l. n. 30/98, l'Ente Affidante può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi




Il Direttore
Dott. Ing. Bernabè Maria Fabrizio

- I. inadempimento degli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali ovvero delle clausole che disciplinano il contratto di servizio.
 - II. sub affidamento dei servizi senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Affidante;
 - III. servizio abbandonato o interrotto e ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore, nell'effettuazione dei servizi,
 - IV. mancato ripristino del servizio con tutte le garanzie richieste, entro un congruo termine;
 - V. gravi e/o ripetute irregolarità di carattere amministrativo,
 - VI. violazione degli indirizzi strategici e operativi attinenti lo svolgimento del servizio e oggetto del vincolo di delegazione interorganica
 - VII. violazione del divieto di partecipazione a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri organizzate fuori del territorio dell'autorità competente ai sensi dell'art. 5, secondo paragrafo Reg. Comunitario n. 1370/2007
 - VIII. mancato raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 21, lett. b) del presente contratto finalizzato al rispetto dell'obbligo normativo contenuto all'art. 4 bis del D L. 78/2009 e s.m.i, entro il termine ivi previsto.
2. La risoluzione del contratto prevista nei casi disciplinati dall'art. 21 della l.r. n. 30/98 e dal comma precedente, non comporta alcun indennizzo.
 3. La Società può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Ente Affidante, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale.
 4. La Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, successivamente alla stipula, qualora dalla Prefettura dovessero essere comunicate informazioni di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 252/98.
 5. Per scostamenti superiori al 5% della percorrenza chilometrica annua di cui all'art. 6, può essere applicata la risoluzione contrattuale in danno.
 6. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali, applicate ai sensi dell'art. 15, superi il 10% del corrispettivo, l'Ente Affidante può far valere la risoluzione contrattuale in danno, senza alcun indennizzo.

Art. 19

(Altre disposizioni)

1. La Società, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione – resa ai sensi di legge dal legale rappresentante della Società - che la Società è in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - b) attestati delle polizze assicurative, di cui all'art. 17;
 - c) indicazione del Responsabile d'esercizio.



Il Direttore
Dot. Ing. Bernardo Maria Fabrizio

- d) eventuale altra documentazione prescritta dalla legislazione vigente
2. Le parti convengono che il personale dipendente dell'Assessorato alla Mobilità della Regione Lazio possa avere accesso agli impianti in uso alla Società affidataria, anche nell'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio e che quest'ultima deve mettere a disposizione il proprio personale per la necessaria assistenza.
 3. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente contratto e delle prescrizioni in materia di controllo analogo, disciplinate dall'apposito Regolamento adottato dalla Giunta, costituisce causa di responsabilità degli amministratori della Società, ex art. 2393 bis c.c.

Art. 20


(Controversie tra le parti)

1. Qualora tra le parti del presente contratto, sorgano contestazioni nell'interpretazione ed esecuzione del medesimo, ciascuna parte dovrà notificare per iscritto all'altra l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto: le parti si incontreranno, entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla notifica, per esaminare l'argomento e le motivazioni adottate al fine di comporre bonariamente la vertenza.
2. Il contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza di un procedimento di conciliazione di cui ai precedenti commi e nessuna prestazione dell'una all'altra parte potrà essere sospesa.
3. Nel caso in cui il tentativo fallisse, ovvero una parte non dovesse comparire all'incontro fissato dall'altra parte, le controversie derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 21

(Commissione)

1. Per le finalità indicate agli art. 1 comma 3°, e art. 6 comma 2°, è costituita una Commissione composta da tre rappresentanti dell'Assessorato ai Trasporti e tre rappresentanti della Società. Sono componenti di diritto il Direttore, per l'Ente affidante, e l'amministratore delegato, per la Società. Il Presidente è indicato dall'Assessorato ai Trasporti ed il suo voto prevale in caso di parità.
2. La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a) opera periodicamente le rilevazioni inerenti l'andamento della gestione del servizio, con specifico riferimento ai costi e ai ricavi dello stesso, al fine di elaborare strategie operative tendenti al raggiungimento dell'obiettivo di cui al par. 2 dell'Allegato al Regolamento comunitario n. 1370/2007. Sulla scorta delle risultanze di tale attività, la Direzione procederà all'individuazione e definizione analitica del complesso dei diritti di esclusiva e degli obblighi di servizio pubblico, nonché alla determinazione delle compensazioni degli oneri di servizio, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 del Regolamento comunitario n. 1370/2007;
 - b) coadiuva la Direzione regionale Trasporti, nell'individuare, entro il medesimo termine di cui alla lett. a), i servizi che la Regione intende affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, a soggetti diversi dalla Società, in ossequio al disposto di cui all'art. 4 bis del D.L. 78/2009 e s.m.i., e determinando di conseguenza l'adeguamento del corrispettivo spettante alla Società medesima per il residuo servizio, secondo i criteri di cui all'art. 6, primo comma del presente contratto.



Il Direttore
Dott. Ing. Bernardo Mario Fabrizio

Art. 22

(Rinvio ad altre norme)

- 1 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Tutte le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della Società

Allegati al presente contratto

- a) Programma di Esercizio (Allegato A1);
- b) Certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 252/98, rilasciata dalla Prefettura di Roma in data n. (Allegato A2);
- c) Flotta autobus (Allegato B)

Art. 23


(Norma transitoria)

1. Entro 60 giorni, dalla sottoscrizione del presente Atto, le parti convengono di pervenire ad un accordo che stabilisca il corrispettivo da erogare per il 2011, anche a conguaglio di quanto dovuto per le precedenti annualità in cui si è operato in "prorogatio" del contratto di Servizio 2007.

In detto corrispettivo sarà compreso quanto dovuto all'Azienda per l'integrazione al C.C.N. in vigore ante 2008 e l'adeguamento contrattuale secondo gli indici per legge previsti da applicarsi sul precedente corrispettivo, anche in applicazione del comma 8 dell'art. 6, come previsto nel presente contratto.


Per CO.TRA.L. S.p.A.

N. g. di Amministratore Delegato



Per La REGIONE LAZIO

Il Direttore
Dot. Ing. Bernardo Maria Fabrizio



Roma li 28/10/2011

Il Direttore
Dot. Ing. Bernardo Maria Fabrizio